

CTP S.p.A. Taranto
Protocollo n° 4861
Del 10/08/2023
S4

Disciplinare di gara

ID 233/2023 - Procedura aperta, ai sensi del D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36, per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo.

CIG: A004583DB5

Premessa.....	4
Art. 1 PIATTAFORMA TELEMATICA	4
La piattaforma telematica di negoziazione	4
1.2 Dotazioni tecniche.....	5
1.3 Identificazione.....	6
Art. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 Documenti di gara.....	6
2.2 Chiarimenti.....	7
2.3 Comunicazioni	7
Art. 3 OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
3.1 Durata.....	8
3.2 Revisione Prezzi.....	8
3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	9
Art. 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
Art.5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	10
5.1 Self Cleaning.....	10
5.2 Altre cause di esclusione.....	11
Art. 6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	11
6.1 Requisiti di idoneità professionale	11
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	12
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	13
6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	13
6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	14
Art. 7 AVVALIMENTO.....	14
Art. 8 SUBAPPALTO.....	16
Art. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	16
Art. 10 GARANZIA PROVVISORIA.....	16
Art.11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	19
Art.12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
12.1 Offerta presentata in modalità telematica	19
12.2 Regole per la presentazione dell'offerta.	20
12.3 Sottoscrizione degli atti.....	22
Art.13 SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
Art. 14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura	25
14.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14	27
14.3 Documentazione in caso di avvalimento	28

14.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati	28
Art.15 OFFERTA TECNICA	30
Art.16 OFFERTA ECONOMICA	30
Art. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	31
17.1 criteri di valutazione dell'offerta tecnica	32
17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	32
Art.18 COMMISSIONE GIUDICATRICE	33
Art.19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	33
Art.20 APERTURA DELLE BUSTE "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMM.VA.....	33
Art.21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	34
Art. 22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	35
Art.24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	37
Art.25 CODICE DI COMPORTAMENTO.....	37
Art.26 ACCESSO AGLI ATTI.....	37
Art.27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	38
Art.28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	38

Premessa

Con atto deliberativo n. 96 del 03/08/2023, questa amministrazione ha deciso di affidare il servizio di “somministrazione di lavoro temporaneo” per i profili professionali specificati al successivo art. 3, di cui al vigente CCNL Autoferrotranvieri.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica aziendale CTP SpA “Tuttogare” accessibile all’indirizzo del portale telematico aziendale <https://garectpspa.tuttogare.it>

L’affidamento avviene mediante l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La durata massima prevista del procedimento è pari a mesi 9 dalla data di pubblicazione del bando. Il luogo di svolgimento del servizio è Taranto.

Il Responsabile Unico del Progetto è l’Avv. Massimo Falcone
- indirizzo mail: m.falcone@ctptaranto.eu

Art. 1 PIATTAFORMA TELEMATICA

La piattaforma telematica di negoziazione

L’utilizzo della piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenute nei documenti di gara nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma medesima.

L’utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme alla documentazione di gara.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di pec o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica necessaria per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (spid) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del regolamento EIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento EIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (spid) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del regolamento EIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali necessità di assistenza informatica riguardanti l'iscrizione dell'operatore economico, l'identificazione e l'accesso alla piattaforma devono essere presentate presso il servizio di HELP DESK appositamente predisposto al num. (+39) 06 40 060 110 ed all'indirizzo assistenza@tuttogare.it - attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00

Art. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) disciplinare di gara;
- b) capitolato speciale d'appalto;
- c) domanda di partecipazione;
- d) Documento di Gara Unico Europeo (*disponibile per la compilazione sulla Piattaforma Tuttogare*);
- e) modello per l'offerta tecnica;
- f) modello per l'offerta economica;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla piattaforma telematica aziendale Tuttogare.

2.2 Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della piattaforma all'indirizzo <https://garectpspa.tuttogare.it> riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica o interpretativa delle norme di legge; si forniranno esclusivamente chiarimenti relativi all'oggetto della presente procedura di gara.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti attraverso la Piattaforma mediante l'utilizzo dell'indirizzo pec ovvero del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento EIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma telematica e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di "somministrazione di lavoro temporaneo" per i profili professionali di cui al vigente CCNL Autoferrotranvieri di seguito specificati:

- N. 11 (undici) unità par. 140 Operatori di Esercizio - part time;
- N. 6 (sei) unità par. 100 Operatore Generico - full time.

L'importo presuntivo complessivo dell'appalto è pari ad € 275.000 oltre IVA.

Gli importi sono presuntivi e non sono vincolanti per la CTP SpA che si riserva la facoltà di non attivare la fornitura del servizio ovvero di ricorrervi soltanto parzialmente in riferimento al CCNL Autoferrotranvieri vigente.

Il soggetto aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa, neanche tesa ad indennizzi e/o risarcimenti danni.

L'importo del margine aziendale (mark up), posto a "base di gara", per ogni ora di lavoro fornito, è pari ad € 1.50 al netto d'IVA; lo stesso costituisce l'importo a ribasso d'asta.

L'appalto è finanziato con fondi propri della CTP SpA.

Non ci sono oneri per la sicurezza a carico della CTP S.p.a. derivanti da rischi di interferenza e obblighi formativi ex D. lgs. 81/2008.

La CTP S.p.a. prenderà in considerazione esclusivamente il personale somministrato provvisto di idoneità fisica alla mansione secondo le prescrizioni previste dal D.M. 23 febbraio 1988 n. 88 e quelle di cui al D.lgs. 81/2008 accertate prima della data di somministrazione alla CTP SpA. Sono a carico della CTP S.p.a. le successive visite mediche periodiche di sorveglianza rientranti, eventualmente, nel periodo di effettiva prestazione lavorativa del dipendente che presti lavoro temporaneo. La CTP S.p.a. si riserva di comunicare successivamente all'aggiudicazione le caratteristiche per ogni profilo richiesto.

Codice CPV: 79620000

3.1 Durata

Il servizio è effettuato secondo le modalità stabilite nel capitolato d'appalto e nella documentazione di gara alla quale si rinvia integralmente, in relazione ad un periodo di mesi sei dalla data della stipula del contratto.

3.2 Revisione Prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio oggetto di fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo di aggiudicazione i costi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si farà riferimento agli indici di cui all'art.60 comma 3, lett. b del codice degli appalti n.36/2023.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari ad ulteriori mesi sei in presenza di disponibilità economica sull'importo di aggiudicazione, agli stessi patti e condizioni stabiliti nel contratto ed alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno quindici giorni prima della scadenza contrattuale.

Il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione di nuova procedura eventualmente esperita per l'individuazione di un nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del Codice degli appalti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Alla procedura verranno ammessi gli aspiranti candidati, singoli o associati, secondo le disposizioni dell'art. 65 del codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli e che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando a pena di esclusione dalla gara.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. l'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. l'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. a tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art.5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Art. 6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) ovvero facendo richiesta di copia conforme all'originale dei certificati ovvero procedendo d'ufficio.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

È richiesta:

- a) iscrizione nel registro delle imprese oppure nell'albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) Iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4 del D. lgs. 276/2003 ss.mm.ii. (indicare n° iscrizione e data);
Per l'operatore economico di altro stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri stati membri di cui all'allegato II.11 del codice.

- c) **L'impresa è dotata di copertura assicurativa specifica per eventuali danni cagionati a cose, persone e luoghi a seguito della effettuazione del servizio commissionato;**
- d) **L'impresa è in regola con la contribuzione nei confronti degli enti previdenziali coinvolti.**

Ai fini della comprova, i requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) sono verificati d'ufficio dalla stazione appaltante ovvero accertati attraverso esplicita richiesta di certificazione all'operatore economico. Gli operatori stabiliti in altri stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari singolarmente (2020-2021-2022) un **fatturato medio specifico (per ogni singolo esercizio) nel settore oggetto dell'appalto, non inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila).**

I dati relativi al requisito economico dovranno essere dichiarati in ossequio a quanto previsto all'art.100 del d. lgs n.36/2023 nonché alla puntuale compilazione del DGUE.

Tale requisito è prescritto a garanzia della capacità minima di effettuare il servizio oggetto dell'appalto. La prova è fornita, ai sensi del codice, mediante la presentazione, su semplice richiesta da parte della CTP SpA e nei termini indicati, di copia della documentazione economica comprovante riferita alle prestazioni che soddisfano il requisito richiesto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del modello unico o la dichiarazione iva;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del presidente della repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un anno, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Aver eseguito servizi di somministrazione lavoro temporaneo in favore di aziende di trasporto.
La comprova del requisito è fornita dal concorrente mediante:

- certificati rilasciati da amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese oppure nell'albo delle imprese artigiane e il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle Agenzie per il Lavoro deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione oggetto di gara deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso e comprovato su richiesta della stazione appaltante nei termini indicati.
- b) nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese oppure nell'albo delle imprese artigiane e il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle Agenzie per il Lavoro di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

- a) i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

- b) i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate.

nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art. 7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messa a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. l'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla camera di commercio non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale Autoferrotranvieri di cui all'Art. 3, che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati all'art. 4 "Clausola Sociale" del Capitolato d'Appalto e riguardano altresì il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

L'aggiudicatario si impegna a garantire per tutta la durata del contratto le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate tenendo conto delle prestazioni oggetto di affidamento e del mercato di riferimento.

Art. 10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo presuntivo a "base di gara" e precisamente di importo pari ad € 5.500,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici ovvero sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- in contanti, esclusivamente mediante bonifico bancario, con l'indicazione della causale, sul conto corrente bancario iban = it03k0881715801004000004456 - BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - filiale Taranto 2;

- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d. lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal ministero dell'economia e delle finanze;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari_non_abilitati.pdf) http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/homepage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificarla e la garanzia. La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) **avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;**
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie uni CEI ISO 9000. in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del codice, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il consorzio possiede la predetta certificazione; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale. E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art.11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'autorità nazionale anticorruzione.

Il pagamento del contributo è condiziona di ammissibilità dell'offerta.

Qualora il pagamento non risulti la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento nel termine assegnato. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Art.12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **10.00 del giorno 18/09/2023** a pena di irricevibilità.

La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

12.1 Offerta presentata in modalità telematica

a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa documentazione e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;

- b) la piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della stazione appaltante CTP SPA di Taranto e sono denominati di seguito, per brevità, solo “sistema”, il cui accesso è consentito dall’indirizzo internet <https://garectpspa.tuttogare.it> ;
- c) mediante la piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- d) l’operatore economico deve accreditarsi sul sistema ed accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti al sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica;
- e) le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’allegato “norme tecniche di utilizzo”, reperibile all’indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del sistema;
- f) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all’help desk:
- *HELP DESK - assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 400 31 280*
attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00;
- g) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all’helpdesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (pec): info@pec.studioamica.it.

12.2 Regole per la presentazione dell’offerta.

L’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

- a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla piattaforma telematica con le modalità già descritte in precedenza con le proprie chiavi di accesso (userid e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet <https://garectpspa.tuttogare.it>
- b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta nel presente disciplinare, operando secondo la seguente sequenza:
- scaricare (download) la documentazione dalla piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
 - compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile;
 - sottoscrivere con firma digitale certificata la stessa documentazione;
 - inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «zip» o «rar»;

- c) in caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «zip» o «rar»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;
- d) la busta telematica (virtuale) definita "busta A – Busta amministrativa" è costituita dai files di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);
- e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) "B" all'interno della quale deve essere inserita la propria offerta Tecnica procedendo secondo la seguente modalità:
- compilare a video l'offerta tecnica in ogni suo spazio, come proposta dalla piattaforma telematica (cosiddetta offerta on-line);
 - compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
 - inserire telematicamente sulla piattaforma l'intera documentazione in un unico file compresso formato «zip» o «rar»;
 - sottoscrivere la propria offerta tecnica;
- f) la busta telematica virtuale definita "busta C – Busta offerta economica" è costituita dall'adempimento delle seguenti modalità:
- compilare a video l'offerta economica in ogni suo spazio, come proposta dalla piattaforma telematica (cosiddetta offerta on-line);
 - compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
 - inserire telematicamente sulla piattaforma l'intera documentazione in un unico file compresso formato «zip» o «rar»;
 - sottoscrivere la propria offerta economica;
- g) una volta completate tutte le operazioni, l'operatore economico avrà caricato sulla piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:
- busta virtuale A "busta amministrativa"
 - busta virtuale B "busta tecnica"
 - busta virtuale C "busta offerta economica"
- h) la compilazione ed il caricamento della "busta A – busta amministrativa", della "busta B – offerta Tecnica e della "busta C offerta Economica" possono avvenire anche distintamente in tempi diversi fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte fissato al **18/09/2023 ore 10.00;**
- i) l'operatore economico deve sempre accertarsi a propria responsabilità dell'avvenuto regolare invio degli atti alla piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine

12.3 Sottoscrizione degli atti

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con firma digitale.

Le dichiarazioni dovranno essere rese mediante la redazione sui modelli appositamente predisposti dalla CTP SpA (allegato 1) ovvero del DGUE disponibili all'indirizzo internet <https://garectpspa.tuttogare.it>, nella piattaforma digitale. Per la produzione delle certificazioni richieste il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17 del codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17 del codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla suddetta richiesta di "confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla stazione appaltante" sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'“OFFERTA” è composta da:

Busta A – documentazione amministrativa;

Busta B – offerta tecnica;

Busta C – offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte che è prevista per **18/09/2023 ore 10.00**. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- *l'offerta è vincolante per il concorrente;*

- *con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta e si obbliga incondizionatamente al contenuto di tutta la documentazione di gara, allegati, offerte presentate e chiarimenti inclusi.*

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituenti) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti eventualmente redatti in lingua diversa dall'italiano devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione presentata, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale commesso contenuto nell'offerta tecnica e/o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, fa richiesta alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante può indicare le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. L'eventuale rettifica non deve comunque comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Art.13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non

sono sanabili le omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 5 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4;
- 7) ricevuta pagamento contributo ANAC
- 8) documento di identità del legale rappresentante o procuratore

14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su modello appositamente predisposto dalla CTP SpA **all.1**.

Le dichiarazioni aggiuntive in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice, la validità del contratto inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, geie, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del presidente della repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita iva, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'Art. 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

14.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della istanza di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il PASSOE dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento.

14.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o geie ai sensi dell'articolo 68 del codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Art.15 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica sulla Piattaforma secondo le modalità indicate. L'operatore economico dovrà utilizzare esclusivamente il modello preimpostato e reso disponibile sulla piattaforma (All.2) per la compilazione dell'offerta Tecnica secondo le modalità indicate nella documentazione di gara e ciò a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta Tecnica busta B è firmata secondo le modalità previste e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) modello offerta tecnica ALL. n.2
- b) eventuale documentazione a corredo dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

All'All.2, compilato in ogni sua parte dall'operatore economico e sottoscritto digitalmente, andranno allegate, inserite nella stessa busta B Offerta Tecnica, le dichiarazioni/certificazioni relative agli elementi qualitativi/quantitativi dichiarati nella medesima sede di offerta tecnica attraverso la compilazione del form messo a disposizione (All.2).

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata digitalmente contenente i dettagli dell'offerta Tecnica eventualmente coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Art.16 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella piattaforma la documentazione economica composta dal modello per l'offerta economica, predisposto dalla CTP SpA, redatto a cura del partecipante.

L'Offerta Economica busta "C" deve essere compilata esclusivamente secondo il modello Allegato 3 accluso al presente bando e deve contenere a pena di esclusione dalla gara il margine di intermediazione aziendale (mark up) che la ditta partecipante intende offrire che sia al ribasso rispetto al mark-up base orario fissato in gara ad € 1,50 al netto di IVA.

Dovrà, inoltre, per ogni profilo professionale richiesto, essere indicata la composizione, voce per voce, del costo orario lordo nonché il costo mensile lordo comprensivo di tutti gli oneri di legge applicato dalla società con riferimento a quanto previsto dall'art.30 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione lavoro. Prospetti offerta che dovessero risultare non completamente redatti in ogni spazio e/o in ciascuno dei dati richiesti, anche per un solo ricambio, non verranno presi in considerazione e pertanto saranno esclusi dalla gara.

Il prospetto offerta allegato n.3 dovrà essere caricato sulla piattaforma informatica sia in formato editabile (file Excel) sia in formato pdf firmato digitalmente. È onere dell'offerente verificare la identità tra il prospetto offerta e i files nei due formati Excel e pdf.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, a pena di esclusione (senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio). Nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE o contratto di rete non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio, GEIE o contratto di rete, a pena di esclusione (senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio).

L'offerta, impegnativa per i concorrenti per almeno 180 gg, sarà considerata proposta irrevocabile ai sensi degli artt. 1329 e 1331 c.c..

Il sistema consente di inserire fino alla terza cifra decimale. L'eventuale quarta o ulteriore cifra decimale, ove apposta, sarà automaticamente arrotondata dal sistema.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Art. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	punteggio massimo
offerta tecnica	70
offerta economica	30
totale	100

La CTP SpA a proprio insindacabile giudizio potrà stabilire l'aggiudicazione o meno della presente gara anche in presenza di una sola offerta valida o non aggiudicarla affatto qualora nessuna dovesse essere giudicata conveniente o dovessero emergere vizi di procedura ovvero dovessero insorgere

motivazioni ritenute per l'interesse pubblico ostative all'aggiudicazione dalla CTP SPA durante il corso dell'iter di gara. Il tutto senza che le ditte partecipanti abbiano nulla a pretendere.

L'eventuale scelta della CTP SpA di non procedere all'aggiudicazione in ragione di quanto innanzi non è sindacabile dalle imprese partecipanti che, a tale riguardo, non sono legittimate a pretendere indennizzi e/o risarcimenti a qualsiasi titolo.

La sola presentazione della/e offerta comporta, in caso di aggiudicazione, la totale ed integrale accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente bando di gara e relativi allegati, nessuna esclusa.

17.1 criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio max di 70 punti è così suddiviso:

- **max 30 punti** per la tempistica di somministrazione con decorrenza dalla data di richiesta da parte della CTP S.p.a.. assegnati come di seguito riportati:

0 punti entro il 3° giorno dalla richiesta

20 punti entro il 2° giorno dalla richiesta

30 punti entro il 1° giorno dalla richiesta

- **max 40 punti** per i contratti stipulati nell'ultimo triennio (2020, 2021, 2022) aventi ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, in corso o completato, svolti regolarmente, per una durata almeno semestrale, verso società che operano nel trasporto di persone:

15 punti da 1 a 5 contratti

25 punti da 6 a 9 contratti

40 punti da 10 o più contratti

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

L'offerta economica dovrà essere espressa al ribasso rispetto al mark-up base fissato in € 1.50/ora.

Il punteggio max di 30 punti verrà attribuito alla concorrente che avrà offerto il mark-up più basso; alle restanti concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato proporzionalmente secondo la formula sotto riportata:

$$Pe = (M_{min}/M) \times 30$$

Dove:

Pe = punteggio economico
Mmin = Mark-up minimo tra tutte le offerte ricevute
M = Mark-up offerto dal concorrente in esame.

i punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

Art.18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. tre membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Art.19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **19/09/2023 alle ore 10.00.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Art.20 APERTURA DELLE BUSTE "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMM.VA

La prima sessione ha luogo in seduta pubblica il giorno **19/09/2023 alle ore 10.00** presso la sede centrale della CTP SPA sita alla via del Tratturello Tarantino 5/7 Taranto secondo la procedura prevista dalle disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara.

La commissione di gara, all'uopo nominata, darà avvio alle operazioni di gara, come di seguito:

- verifica l'osservanza delle modalità di presentazione delle offerte telematiche ed esclude quelle non conformi alle prescrizioni;
- qualora al termine di detta verifica non risulti ammesso alcun concorrente la commissione di gara dichiara "deserta" la gara e conclusa la procedura;
- in caso diverso la procedura prosegue con le modalità che seguono:

- apertura della documentazione amministrativa regolarmente presentata e verifica:
 1. della regolarità e della completezza della documentazione amministrativa fornita da tutti i concorrenti;
 2. dell'insussistenza dei motivi di esclusione.

Qualora la documentazione amministrativa di un concorrente risulti carente o incompleta, il presidente della commissione di gara dichiara l'ammissione con riserva del concorrente e – in sede separata - attiva il “Soccorso Istruttorio” richiedendo, tramite l'area comunicazioni del portale informatico al concorrente interessato, l'elenco dei documenti e delle informazioni complementari a chiarimento e/o ad integrazione della documentazione originariamente presentata. La documentazione integrativa e i chiarimenti richiesti devono pervenire attraverso l'area comunicazione del portale, entro il termine perentorio di gg 5 decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.

Non saranno prese in considerazione altre modalità di trasmissione della documentazione.

Qualora:

- i documenti e/o i chiarimenti richiesti non risultino presentati entro il termine prescritto;
- i documenti e/o i chiarimenti richiesti non risultino esaustivi o non integrino esaustivamente quelli originariamente presentati;

il concorrente interessato sarà escluso dalla gara.

La piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura tenuto conto della riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

Art.21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la piattaforma ai concorrenti ammessi alla fase di gara preposta.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella documentazione di gara. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi, in esito alle valutazioni già effettuate per le offerte tecniche, alla fase successiva di gara che prevede la valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, nella medesima seduta ovvero si aggiorna ad altra da stabilirsi dandone notizia ai partecipanti attraverso il portale, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche nonché all'attribuzione dei punteggi, secondo i criteri e le modalità descritte nella documentazione di gara e, successivamente, formula la graduatoria finale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un' "offerta migliorativa" sul prezzo entro tre giorni. La richiesta è effettuata attraverso il portale telematico ed è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore "offerta migliorativa". Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e redigersi. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende edotti i concorrenti di ognuna delle anzidette fasi attraverso il portale telematico. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria finale.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla procura della repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in esito a parametri qualitativi/quantitativi/economici.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale differente da quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre 60 giorni.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in modalità elettronica ovvero mediante scrittura privata.

Documentazione da produrre in fase di stipula del contratto:

- a) cauzione definitiva prodotta ai sensi dell'art.117 del Codice degli Appalti e secondo le modalità descritte all'Art.10 del presente Disciplinare;
- b) polizza assicurativa a copertura di ogni rischio derivante da responsabilità civile per danni alla CTP SPA e a terzi (Art.6.1 lett. c) presente Disciplinare);
- c) nota di aggiudicazione definitiva sottoscritta in forma digitale, per accettazione, dal legale rappresentante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando per estratto sono a carico della ditta aggiudicataria e dovranno essere rimborsate dalla stessa alla CTP SpA entro il termine di giorni sessanta dalla relativa notifica.

Per la presente gara tali spese vengono stimate in circa € 2.000,00 i.e. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui sopra l'importo verrà trattenuto sui pagamenti all'aggiudicatario medesimo.

Art.24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

l'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

in occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di società poste italiane s.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art.25 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel DPR 62/2013, nel Codice di Comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante ai seguenti link:

https://www.ctptaranto.com/images/piano_triennale_corruzione_2023-2025.pdf

https://www.ctptaranto.com/images/Piano_triennale_trasparenza_2023-2025.pdf

[https://www.ctptaranto.com/images/Amministrazione%20Trasparente/CODICE DI COMPORTAMENTO ALL. 2.pdf](https://www.ctptaranto.com/images/Amministrazione%20Trasparente/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_ALL. 2.pdf)

Art.26 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi L. 241/1990.

Art.27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE


Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Lecce.

Art.28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il RUP

Avv. Massimo Falcone



Il Presidente del CdA

Avv. Francesco Tarente

